Città di Chioggia
città d'arte

SETTORE LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO AMBIENTE
Calle N. Marangoni 98
(tel. 041/5534046-041.5534036 – fax 041.5534036)
Resp. del Procedimento: Dott. Paolo Spagna
Resp. dell'Istruttoria: Dott. Paolo Spagna

Prot. n. 31477 Chioggia, 3.7.2014

OGGETTO: **AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI ORARIO EX DEL. C.C. n.132/2004.**

Ditta TASCA ALDO SpA
Via Majorana 11
31050 – PONZANO VENETO (TV)

e p.c. Spett.le AUSSL n.14 Chioggia
Via M. Marina
30015 - SOTTOMARINA di CHIOGGIA
PEC: asl14@pecveneto.it

Al COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
SEDE

IL SINDACO

Vista la richiesta, prot. n. 30392 del 27.06.2014, presentata dal Sig. Tasca Gianni, Legale Rappresentante della Ditta Tasca Aldo SpA, con sede in Via Majorana 11 a Ponzano Veneto (TV), tesa ad ottenere l'autorizzazione in deroga ai limiti di orario previsti dalla "Disciplina di Attività rumorose" approvata con Deliberazione C.C. n.132 del 22.12.2004, per il cantiere edile aperto in Via M. Marina – Via Acacia (Supermercato LIDL) allo scopo di demolizione pavimentazione interna;

Preso atto che tale richiesta di deroga è relativa ai seguenti orari di lavoro: dalle ore 12,00 alle ore 22,00 del giorno 29.6.2014 e del giorno 6.7.2014; dalle ore 7,00 alle ore 22,00 del giorno 30.06.2014 e del giorno 7.7.2014;

Vista, la documentazione prodotta in allegato alla richiesta di autorizzazione in deroga ai rumori dal Sig. Tasca Gianni, consistente in una planimetria dell'area d'intervento, nell'elenco delle sorgenti di rumore e nella documentazione tecnica relativa alle attrezzature;

Visto il "Piano di classificazione acustica del territorio comunale di Chioggia e delle relative Norme Tecniche di Attuazione", approvato con deliberazione G.M. n. 148 del 28.3.2003;

Accertato che l'area di cantiere ricade in classe III del vigente "Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Chioggia" del vigente "Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale di Chioggia", i cui limiti di rumorosità, in immissione, previsti dal DPCM 14 novembre 1997, in periodo diurno, sono di 60 dB(A);

Ritenuto di autorizzare la deroga ai limiti di orario soltanto per le giornate successive alla data di emissione del presente atto;

Corso del Popolo n. 1193 - 30015 Chioggia (Ve) Tel. 041.5534811 Fax 041.5534848 C.F. e P.IVA 00621100270 - www.chioggia.org

Vista la "Disciplina di Attività rumorose" approvata con Deliberazione C.C. n.132 del 22.12.2004;

Visto il DPCM 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";

Visto l'art. 7, L.R. 10.5.1999, n. 21, "Norme in materia di inquinamento acustico", che prevede la possibilità di derogare dai limiti consentitl su richiesta scritta e motivata del soggetto interessato;

Dato atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

AUTORIZZA

il Sig. Tasca Gianni, Legale Rappresentante della Ditta Tasca Aldo SpA, con sede in Via Majorana 11 a Ponzano Veneto (TV), **a derogare ai limiti di orario**, così come previsto dalla "Disciplina di Attività rumorose" approvata con Deliberazione C.C. n.132 del 22.12.2004, **dalle ore 12,00 alle ore 22,00 del giorno 6.7.2014 e dalle ore 7,00 alle ore 22,00 del giorno 7.7.2014**, per l'utilizzo delle attrezzature indicate nell'elenco fornito dalla Ditta medesima, per il cantiere edile aperto in Via M. Marina – Via Acacia (Supermercato LIDL) allo scopo di demolizione pavimentazione interna.

La presente autorizzazione non comprende la deroga ai limiti di rumore previsti dal Piano di Classificazione del territorio comunale (oggetto di eventuale separata autorizzazione), dal Codice Civile o da altri atti e/o Regolamenti comunali sul rispetto della quiete pubblica.

La presente autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell'Amm.ne comunale nei casi di mancato rispetto di quanto sopra prescritto e in ogni altro caso stabilito dalla legge.

In caso di mancato rispetto dei limiti temporali autorizzati, nonché dei limiti di rumore consentiti dalla normativa vigente e dal Piano di Classificazione del territorio comunale, compito che con la presente viene demandato al Comando P.M. di Chioggia, i responsabili saranno deferiti all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 C.P.

Contro la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni al T.A.R. del Veneto, mentre entro 120 giorni è esperibile ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il SINDACO
(Avv. *Giuseppe Casson*)

CITTÀ DI CHIOGGIA · SERVIZIO ECOLOGIA AMBIENTE

C:\Spagna\rumore\Autorizzazioni in deroga\Tasca Aldo SpA - 27.06.2014 - Orario.doc